

COMUNE DI SPILAMBERTO



save • agenzia

CAPITOLATO PRESTAZIONALE - allegato 1 bando di gara

PER LA CONCESSIONE IN AFFITTO DI PORZIONI DI COPERTURE DI EDIFICI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI SPILAMBERTO PER PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE E GESTIONE DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI PER UNA POTENZA COMPLESSIVA MASSIMA DI 200 KWP.

CAPITOLO 1 - CONDIZIONI GENERALI DI CONCESSIONE

ART. 1 – PREMESSA

Nel presente Capitolato prestazionale viene indicato con nome di:

- Concessionario: l'Impresa aggiudicataria che assumerà l'appalto dell'intervento;
- Stazione Appaltante: l'Amministrazione Comunale di Spilamberto;
- Direzione: i tecnici incaricati dal Concessionario;
- Supervisione: i tecnici incaricati dall'Amministrazione Comunale di svolgere l'alta sorveglianza sull'andamento della realizzazione e della gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria ventennali dell'opera;

Il concessionario, con l'assegnazione della procedura, riconosce:

- di avere preso conoscenza del presente Capitolato e di tutti gli altri documenti da esso richiamati e citati e di obbligarsi ad osservarli in ogni loro parte;
- di avere preso conoscenza dei luoghi in cui dovranno essere eseguiti gli interventi e di avere considerato tutte le condizioni e circostanze, generali e particolari, che possono influire nella determinazione del prezzo offerto;
- di assumere la completa responsabilità sulle proprie capacità di realizzare l'opera in conformità alle indicazioni del presente Capitolato.

ART. 1.1 – DURATA DEL CONTRATTO

La concessione decorre dalla data del verbale di consegna dei luoghi, e avrà durata di anni 20 (venti) dalla data di entrata in funzione degli impianti ai fini dell'ottenimento dell'incentivo statale; ai fini di contemplare imprevisti legati alle manutenzioni straordinarie su un periodo ventennale, l'Amministrazione concede a insindacabile giudizio del Concessionario, la possibilità di estendere la concessione di un anno, rinnovabile poi per un ulteriore anno, rispetto ai 20 definiti.

Come previsto dall'art.4 comma 6 del DM 6 Agosto 2010, il periodo di diritto alle tariffe incentivanti di cui suddetto decreto è considerato al netto di eventuali fermate disposte a seguito di problematiche connesse alla sicurezza della rete ovvero a seguito di eventi calamitosi riconosciuti come tali dalle competenti autorità; pertanto non potrà essere causa di risoluzione del contratto l'assenza o la diminuzione della tariffa incentivante nei suddetti periodi di fermo, ed il periodo stesso di concessione fissato in 20 anni, sarà prolungato in modo coerente con il periodo di interruzione.

Il Concessionario dalla data di presa in consegna delle aree e fino alla scadenza del contratto, dovrà svolgere tutte le attività necessarie al fine di garantire la corretta gestione e manutenzione degli impianti, delle coperture e tutte le attività ad esso connesse.

ART. 1.2 – FINALITA' e CORRISPETTIVO DI CONCESSIONE

Il presente Capitolato disciplina la **concessione** in affitto di porzioni di coperture di edifici di proprietà comunale per la **realizzazione, previa progettazione, di impianti fotovoltaici, nonché la gestione e la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti** installati e delle coperture stesse.

La concessione prevede anche la realizzazione di interventi preliminari e necessari da eseguirsi prima dell'installazione degli impianti fotovoltaici, interamente finanziati dal Concessionario, senza alcuna possibilità di rivalsa nei confronti dell'Amministrazione concedente.

Tutti i costi inerenti i sistemi fotovoltaici da installare (realizzazione, gestione, manutenzione) saranno a totale carico del Concessionario proponente; il Soggetto Responsabile degli impianti fotovoltaici (come definito dal DM 19/02/2007 e s.m.i.) sarà il Concessionario stesso.

Il Concessionario proponente potrà avvalersi interamente degli incentivi statali previsti dal Decreto "Conto energia" e s.m.i. per l'energia prodotta, percependo la relativa tariffa incentivante, nonché i proventi della vendita dell'energia elettrica al GSE - secondo gli scaglioni previsti per il c.d. Ritiro dedicato" dall'art. 7, c. 1, Del AEEG Del. AEEG n° 280/2007.

A fronte della concessione di porzioni di coperture di edifici di proprietà comunale di cui al successivo art. 1.3, il concessionario verserà all'Amministrazione Comunale di Spilamberto un **canone omnicomprendivo di concessione**, oltre a Iva se dovuta, così determinato:

- per il primo anno di concessione, € 1.000,00 da versare entro 6 mesi dalla data di decorrenza della concessione e pertanto dalla data del verbale di consegna dei luoghi;
- per gli anni successivi, un canone pari alla percentuale offerta in sede di gara dei proventi per la vendita dell'energia realizzati nell'anno di riferimento della concessione, con un minimo garantito di € 1.000,00. Entro il sesto mese di ciascun anno verrà versato il minimo garantito per l'anno in corso e l'eventuale conguaglio per l'anno precedente;

Qualora la durata complessiva della concessione non risultasse pari ad un numero intero di anni, l'ultimo canone sarà adeguato alla frazione di anno ed il saldo dovrà essere versato entro 2 mesi dalla scadenza della concessione. *(es: 20 anni e 4 mesi → ultimo canone minimo garantito = $1000/12*4= 333,33$ salvo conguaglio in funzione del valore dell'energia venduta negli ultimi 4 mesi).*

ART. 1.3 – OGGETTO DELLA CONCESSIONE

Per impianto o sistema solare fotovoltaico (o impianto fotovoltaico) si intende un impianto di produzione di energia elettrica mediante conversione diretta della radiazione solare, tramite l'effetto fotovoltaico. Esso è composto principalmente da un insieme di moduli fotovoltaici, uno o più gruppi di conversione della corrente continua in corrente alternata (inverter) e altri componenti elettrici minori.

La potenza di picco degli impianti fotovoltaici da installare è stata stimata in base all'indagine svolta dall'Amministrazione in 122,64 kWp (kW di picco), ma possono essere proposte altre soluzioni in offerta, fino ad un massimo di 200,00 kWp.

Saranno ammesse varianti nel corso della progettazione esecutiva e realizzazione degli impianti, soggette comunque ad approvazione da parte dell'Amministrazione, e nel rispetto degli obblighi assunti in offerta.

Nel corso dell'esecuzione del contratto, l'appaltatore ha l'obbligo di eseguire le variazioni apportate dalla Stazione appaltante in aumento o in diminuzione, purché esse non superino il quinto dell'importo complessivo dell'appalto, a fronte del solo pagamento delle maggiori opere eseguite, senza poter sottrarsi a tale obbligo oppure pretendere particolari indennità.

Tale energia verrà prodotta attraverso l'installazione di moduli fotovoltaici su di una serie di superfici di proprietà dell'Ente ed indicati nel successivo art. 3.

Ritenuto, inoltre, di dover orientare il processo di diffusione del fotovoltaico verso applicazioni più promettenti, in termini di potenziale di diffusione e connesso sviluppo tecnologico, verranno privilegiate

quelle soluzioni di impianti fotovoltaici i cui moduli saranno posizionati o integrati sulle superfici esterne degli involucri degli edifici e negli elementi di arredo urbano e viario.

Gli edifici o aree di proprietà dell'Ente proposte per l'installazione sono individuate nel Capitolato prestazionale.

Elenco degli edifici ove saranno installati gli impianti fotovoltaici:

		1	2
		Istituto Comprensivo "S.Fabriani"	Cimitero
Potenza	kWp	32,87	89,77
Producibilità	kWh/kWp*anno	1.100	1.050
Produzione Energia anno 1	kWh/anno	36.157,00	94.258,50

E' previsto facoltativamente e soggetto a punteggio di gara, l'inserimento di un impianto fotovoltaico presso il magazzino comunale; se offerto, per il sito in oggetto, dovrà essere previsto lo smaltimento della copertura in eternit ed il rifacimento della copertura, ecc.

La concessione prevede:

- a) la progettazione esecutiva dopo l'aggiudicazione, la Direzione Lavori, il coordinamento della sicurezza, la fornitura, il trasporto e posa in opera delle apparecchiature e dei materiali costituenti gli impianti fotovoltaici e delle opere preliminari di manutenzione straordinaria preliminari, descritte nella proposta presentata in sede di offerta;
- b) l'ottenimento dei pareri da parte degli enti preposti ai sensi delle vigenti norme in materia di lavori e forniture, di tutela dell'ambiente, urbanistica, antincendio, edilizia ed impiantistica;
- c) il concessionario sarà il soggetto responsabile degli impianti fotovoltaici (ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera h), del decreto ministeriale 19 febbraio 2007, pubblicato sulla G.U. 23 febbraio 2007, n. 45); il Concessionario dovrà intrattenere i rapporti con il soggetto attuatore del programma di incentivazione della produzione di energia fotovoltaica, inclusa la presentazione delle domande per l'ottenimento della tariffa incentivante, con l'impresa distributrice di energia elettrica e con il gestore della rete elettrica per l'ottenimento di tutte le autorizzazioni e lo svolgimento di tutto quanto necessario per l'ottenimento degli incentivi e dei ricavi dalla vendita di energia;
- d) la conduzione e l'esercizio, per tutta la durata del contratto, degli impianti fotovoltaici e di tutte le relative apparecchiature accessorie fino ai contatori di energia compresi.
- e) la manutenzione ordinaria, programmata e straordinaria delle aree di competenza, degli impianti fotovoltaici, delle coperture, e di tutte le relative apparecchiature accessorie come indicato nel Capitolato prestazionale per la durata della concessione; la manutenzione verrà effettuata con il personale, le attrezzature necessarie ed opportune, e sarà comprensiva di tutte le riparazioni e sostituzioni richieste per il regolare funzionamento e la completa garanzia di affidabilità e buona conservazione dei diversi componenti degli stessi, qualsiasi sia la causa che richiede l'intervento, oltrechè della pulizia periodica da agenti atmosferici e/o da pulviscolo, foglie o altro che riduca o impedisca la produzione di energia elettrica delle apparecchiature fotovoltaiche (vedi successivo art. 3.8); le operazioni di manutenzione dovranno avvenire senza interruzione delle attività e dei servizi erogati dall'Amministrazione Comunale.

Sono ricomprese nella manutenzione ordinaria la riparazione delle coperture per infiltrazioni e la pulizia dei pluviali.

- f) la realizzazione di tutti gli interventi necessari perché gli impianti siano conformi alla normativa vigente, dal punto di vista elettrico, edilizio ed ambientale, e vengano mantenuti a norma di legge e nel rispetto delle eventuali prescrizioni nel frattempo impartite dalle autorità competenti per tutto il periodo di durata della concessione;

- g) la fornitura e l'immagazzinamento di ogni materiale d'uso e consumo per tutta la durata del contratto nei luoghi e nei siti concordati con l'Amministrazione Comunale.
- h) la redazione e consegna all'Amministrazione Comunale delle relazioni annuali circa la conduzione e la manutenzione dell'impianto da presentarsi entro 4 mesi dalla scadenza di ciascun anno di concessione e la presentazione, sei mesi prima della scadenza della concessione, di una dettagliata relazione finale sulla manutenzione effettuata nel periodo contrattuale;
- i) il ripristino dello stato di fatto (impianti esistenti, ecc.) nelle aree di concessione, in seguito ai lavori di installazione degli impianti fotovoltaici;
- j) l'installazione delle linee vita su tutti i tetti oggetto di concessione ove mancanti.

Tutti i dispositivi e gli impianti già presenti sulle aree oggetto di concessione devono rimanere ispezionabili anche dopo l'installazione degli impianti fotovoltaici.

Sarà a totale carico del Concessionario quant'altro non espressamente indicato, ma ritenuto necessario per dare l'opera finita a regola d'arte e gli impianti funzionali e funzionanti, per tutta la durata della concessione.

ART. 1.4 – RIFERIMENTI LEGISLATIVI

Il Concessionario dovrà garantire il rispetto delle norme vigenti nel campo specifico, ed in particolare delle normative qui sotto riportate a titolo di esempio.

NORME GENERALI

- D.M. 06/08/2010;
- D.M. 19 febbraio 2007, adottato in attuazione dell'art. 7 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387;
- Deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 14 settembre 2005, n. 188/05, emanata in attuazione dell'art. 9 del decreto 28 luglio 2005 e successive modifiche;
- Decreto del Ministro delle Attività Produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, DM 06/02/2006, recante modifiche ed integrazioni al DM 28 luglio 2005.
- Delibera n. 28/06 dell'Autorità per l'Energia.
- D.Lgs. 12 Aprile 2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE.

NORMATIVA SU IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI.

- Decreto Ministeriale 22/01/2008 n.37, Ministero dello Sviluppo Economico - Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici - (Gazzetta ufficiale 12/03/2008 n. 61).
- D.P.R. n. 547/55;
- Legge n. 186/85;
- D.M. prev. Incendi del 08/03/85;
- Legge n. 791/97;
- D.M. 22 Gennaio 2008 n.37;
- CEI 64-8: Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000 V in corrente alternata e a 1500 V in corrente continua;
- CEI 11-20: Impianti di produzione di energia elettrica e gruppi di continuità collegati a reti di I e II categoria;
- CEI EN 61727 (CEI 82-9): Sistemi fotovoltaici (FV) - Caratteristiche dell'interfaccia di raccordo con la rete;
- CEI 82-25: Guida alla realizzazione di sistemi di generazione fotovoltaica collegati alle reti elettriche di Media e Bassa tensione;
- CEI EN 62093 (CEI 82-24): Componenti di sistemi fotovoltaici - moduli esclusi (BOS) - Qualifica di progetto in condizioni ambientali naturali; (CEI, ASSOSOLARE);
- CEI EN 61000-3-2 (CEI 110-31): Compatibilità elettromagnetica (EMC) - Parte 3: Limiti - Sezione 2: Limiti per le emissioni di corrente armonica (apparecchiature con corrente di ingresso ≤ 16 A per fase);

- ❑ CEI EN 60555-1: Disturbi nelle reti di alimentazione prodotti da apparecchi elettrodomestici e da equipaggiamenti elettrici simili - Parte 1: Definizioni;
- ❑ CEI EN 60439 (CEI 17-13): Apparecchiature assiemate di protezione e di manovra per bassa tensione (quadri BT), serie composta da:
 - ❑ CEI EN 60439-1 (CEI 17-13/1): Apparecchiature soggette a prove di tipo (AS) e apparecchiature parzialmente soggette a prove di tipo (ANS);
 - ❑ CEI EN 60439-2 (CEI 17-13/2): Prescrizioni particolari per i condotti sbarre;
 - ❑ CEI EN 60439-3 (CEI 17-13/3): Prescrizioni particolari per apparecchiature assiemate di protezione e di manovra destinate ad essere installate in luoghi dove personale non addestrato ha accesso al loro uso - Quadri di distribuzione (ASD);
- ❑ CEI EN 60445 (CEI 16-2): Principi base e di sicurezza per l'interfaccia uomo-macchina, marcatura e identificazione - Individuazione dei morsetti e degli apparecchi e delle estremità dei conduttori designati e regole generali per un sistema alfanumerico;
- ❑ CEI EN 60529 (CEI 70-1): Gradi di protezione degli involucri (codice IP);
- ❑ CEI EN 60099-1 (CEI 37-1): Scaricatori - Parte 1: Scaricatori a resistori non lineari con spinterometri per sistemi a corrente alternata;
- ❑ CEI 20-19: Cavi isolati con gomma con tensione nominale non superiore a 450/750V;
- ❑ CEI 20-20: Cavi isolati con polivinilcloruro con tensione nominale non superiore a 450/750V;
- ❑ CEI EN 62305 (CEI 81-10): Protezione contro i fulmini, ed in particolare:
- ❑ CEI EN 62305-4 (CEI 81-10/4): Impianti elettrici ed elettronici interni alle strutture;
- ❑ CEI 0-2: Guida per la definizione della documentazione di progetto per impianti elettrici;
- ❑ CEI 0-3: Guida per la compilazione della dichiarazione di conformità e relativi allegati per la legge n. 46/1990;
- ❑ Delibere AEEG 3/6/ 2008 - ARG/elt 74/08 e Del. AEEG n° 280/2007

NORMATIVA DI SICUREZZA.

- ❑ Decreto Legislativo n. 81/2008; questo decreto legislativo prescrive misure per la tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori in tutti quei cantieri temporanei o mobili dove vengono effettuati lavori edili o di genio civile, meglio definiti come lavori di costruzione, manutenzione, riparazione ecc. Le prescrizioni in esso indicate sono quindi attinenti all'appalto solo nei casi in cui si eseguano rilevanti lavori murari. Nel seguito sono riportate delle considerazioni su alcuni articoli del decreto. Le figure responsabilmente individuate sono, fra le altre, le seguenti:
 - responsabile dei lavori
 - coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la progettazione
 - coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dei lavori.
- Le figure di cui ai punti 2 -3 devono essere in possesso dei prescritti requisiti.
- ❑ Legge 05/03/1990 n. 46 - D.P.R. 06/12/1991 n° 447 attuativo della Legge 46/1990. Riguarda norme per la sicurezza relative ad impianti di edifici abitativi ad uso civile (anche per il terziario), classificati secondo il seguente schema:
 - impianti di energia elettrica
 - impianti di riscaldamento e climatizzazione
 - impianti idrosanitari
 - impianti del gas

Il Concessionario deve essere abilitato alle attività previste dalla legge, oltre ad essere in possesso dei requisiti previsti dal Bando di gara e quelli indicati al capitolo 2, deve avere un responsabile tecnico - che può essere rappresentato anche dallo stesso imprenditore - in possesso dei requisiti tecnico professionali previsti dall'art. 3 ed accertati secondo le procedure previste nell'art. 4.

- ❑ Legge 1083/1971 Norme per la sicurezza nell'impiego del gas combustibile.
- ❑ D.M. 26.08.1992 "Prevenzione incendi nell'edilizia scolastica".
- ❑ D.P.R. 30.06.1995 n.413 "Sicurezza antincendio edifici storici".
- ❑ Legge 818 del 7.12.1984 e successivi provvedimenti di attuazione "Prevenzione incendi".
- ❑ Legge 257 del 27.03.1992 e successivi provvedimenti di attuazione "Impiego dell'amianto".
- ❑ D.M. 12-04-1996 Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio degli impianti termici alimentati da combustibili gassosi".

- ❑ D.Lgs. 233/03 sulla classificazione dei luoghi a rischio esplosione.
- ❑ art. 10 DPR 303/56 Illuminazione naturale ed artificiale dei luoghi di lavoro.
- ❑ norma UNI 10380:1994+A1:1999 Illuminazione di interni con luce artificiale.
- ❑ Legge 123/2007.

ART. 1.5 – CRONOPROGRAMMA

Salvo diverse disposizioni impartite dall'Amministrazione Comunale l'impresa aggiudicataria dovrà:

- Consegnare all'Amministrazione Comunale il **progetto esecutivo degli impianti** fotovoltaici, come definito dal Codice degli Appalti e sui regolamenti attuativi, firmato da tecnico abilitato, con tutti gli ulteriori elementi costruttivi di dettaglio, **entro 30 giorni naturali e consecutivi dalla stipula del contratto.**
- Avviare gli impianti entro il **31/08/2011** e comunque non oltre il 31/12/2011.

CAPITOLO 2 - ONERI E REQUISITI DEL CONCESSIONARIO

ART. 2.1 – OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

Il Concessionario, si obbliga a nominare un Responsabile degli Impianti ed un suo sostituto all'atto della stipula della concessione.

Il Responsabile degli impianti e il suo sostituto così nominati saranno i Referenti responsabili nei confronti dell'Amministrazione e avranno la capacità di rappresentare a ogni effetto il Concessionario.

In particolare, il Concessionario deve notificare per iscritto all'Amministrazione:

- il nominativo e il recapito telefonico del Responsabile degli impianti;

Per parte sua l'Amministrazione indicherà uno o più incaricati quali corrispondenti del servizio.

Oltre agli oneri relativi alla realizzazione e al finanziamento di tutte le opere oggetto del presente capitolato si intendono a carico del concessionario tutte le spese relative alla messa in sicurezza delle coperture ed al rifacimento dei tetti di cui all'art. 1.3.

Contratto-Atti vari

Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipulazione del contratto (di scritturazione e copia, di registrazione, di bollo, per diritti di segreteria, etc.); tutte le spese per carte bollate e di bollo per atti e documenti tecnico-contabili, nonché ogni altra spesa inerente e conseguente all'organizzazione, esecuzione, assistenza, contabilizzazione dei lavori e delle attività anche di esercizio e gestione degli impianti fotovoltaici di cui alla presente concessione.

Progettazione esecutiva

- Tutte le spese per la progettazione esecutiva degli impianti fotovoltaici.
- Tutti gli adempimenti del Soggetto responsabile e tutti i rapporti con i soggetti per il conseguimento dei ricavi connessi con la produzione di energia dagli impianti fotovoltaici.
- Il Concessionario sarà responsabile, con proprie risorse, delle seguenti attività: rapporti con il soggetto attuatore del programma di incentivazione della produzione di energia fotovoltaica, inclusa la predisposizione e l'invio, secondo quanto previsto dalle norme attuative del programma di incentivazione, di ogni comunicazione necessaria all'ottenimento della tariffa incentivante e ogni eventuale comunicazione successiva relativa all'erogazione dei contributi;
- Tutto quanto necessario per l'entrata in esercizio degli impianti (quale a titolo esemplificativo e non esaustivo: spese inerenti le pratiche di attivazione con il gestore locale, i sopralluoghi, l'allacciamento dell'impianto alla rete, i collegamenti alla rete elettrica, l'installazione contatori per la contabilizzazione dell'energia prodotta e ceduta alla rete, la predisposizione e attivazione dei contratti di cessione dell'energia elettrica, l'assoluzione di tutti gli eventuali obblighi relativi alla regolazione dell'accesso alle reti), incluso l'ottenimento di tutte le autorizzazioni da parte dell'impresa distributrice di energia elettrica e/o da parte del gestore della rete elettrica, la

contrattualistica, gli oneri di allaccio per i nuovi allacci o incrementi di potenza conseguenti all'installazione dell'impianto fotovoltaico, inclusi scavi e ripristini stradali e tutto quanto non specificato ma necessario per il funzionamento degli impianti. Rimane a carico del Concessionario ogni onere per l'esecuzione delle attività, spese di contratto incluse;

- Conseguimento di autorizzazioni, nulla osta o quant'altro necessario o richiesto per l'esercizio dagli organi di controllo competenti (Comando dei Vigili di Fuoco competente per territorio, UTF, ecc.) in merito agli impianti in oggetto;
- Tasse ed ogni onere fiscale derivante dall'installazione e finanziamento degli impianti fotovoltaici;
- La stesura del Piano di Manutenzione di cui all'art. 3.8;
- Ogni altra incombenza non espressamente indicata volta a garantire il funzionamento in rete degli impianti e l'ottenimento degli incentivi del conto energia e della vendita di energia alla rete secondo le modalità offerte e concordate con l'Amministrazione Comunale in sede di stipula definitiva del contratto.

Sicurezza e Accessibilità

Il Concessionario dovrà farsi carico di predisporre e di far pervenire all'Amministrazione Comunale, prima della sottoscrizione della concessione ed entro i termini assegnati dall'Ufficio contratti:

- a) il piano di sicurezza e di coordinamento di cui al D.Lgs. 81/08, del quale assume ogni onere e obbligo, da predisporre in fase di progettazione esecutiva;
- b) un proprio piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, comprendente il documento di valutazione dei rischi di cui al D.Lgs. 81/08. In particolare il Concessionario dovrà adottare tutte le misure di sicurezza atte a garantire l'incolumità delle persone presenti nei siti o nelle aree esterne oggetto dei lavori.

Efficacia contrattuale dei piani: il piano di sicurezza e coordinamento di cui alla precedente lettera a) e il piano operativo di sicurezza di cui alla lettera b) formano parte integrante del contratto.

Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte del Concessionario, previa formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno. Tutti gli oneri relativi alla sicurezza e coordinamento in fase di progettazione ed esecuzione sono a carico del Concessionario.

Sarà onere del Concessionario produrre tutta la documentazione relativa al documento di valutazione dei rischi interferenti per i lavori di manutenzione impiantistica ai sensi degli articoli 26 e 28 del D.Lgs. n.81/2008 (DUVRI) ogni qualvolta di renda necessario e/o richiesto.

Le modalità di accesso agli impianti dovranno essere sempre svolte nel rispetto delle norme di sicurezza vigenti, nel rispetto di quanto indicato nel Piano di Manutenzione (art. 3.8) e concordate nelle modalità con l'Amministrazione Comunale.

Licenze e denunce

Il Concessionario dovrà farsi carico di tutte le spese per le procedure amministrative per l'acquisizione delle eventuali concessioni, autorizzazioni, permessi, licenze, ecc., comunque indispensabili per l'esecuzione delle opere. Dovrà altresì provvedere ad ogni altro adempimento amministrativo e tecnico, anche non prevedibile, necessario per il pieno funzionamento e la completa agibilità dell'opera. E' tenuto altresì ad espletare tutte le pratiche dirette ad attuare eventuali spostamenti, soppressioni o interruzioni temporanee di accessi e di utenze di qualsiasi tipo, pubblico o privato, che interessino l'esecuzione dei lavori o il loro collaudo, richiedendo le necessarie autorizzazioni, restando a carico del Concessionario il relativo costo sia dell'autorizzazione sia dell'esecuzione delle eventuali opere, compreso il ripristino; rimangono escluse le spese per l'incarico a terzi di alta sorveglianza sui lavori e affiancamento ai collaudi, se eventualmente richieste dall'Amministrazione.

Il Concessionario dovrà assumere a suo carico la responsabilità in merito all'ottenimento di ogni autorizzazione dagli organi ed Enti competenti sia locali che nazionali (Comune, Provincia, GSE, UTF territoriale, Comando VVFF, ecc...) rispetto all'attivazione dell'impianto in parola.

Tracciamenti / rilevamenti geometrici

Sono a carico del Concessionario tutte le spese per le operazioni topografiche e/o di rilievi geometrici necessari per porre capisaldi di quota, rilievi tacheometrici, picchettazioni, ecc., per ubicare in loco le opere di progetto e per riportare sulle mappe e/o disegni quotati le opere stesse.

Mano d'opera

Sono a carico del Concessionario tutte le spese ed oneri per assicurazione e previdenza secondo le vigenti norme di legge, per quanto concerne la mano d'opera (assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, previdenza sociale INPS, etc.), nonché tutte le spese ed oneri riguardanti contributi, indennità ed anticipazioni relativi al trattamento della mano d'opera, con l'osservanza delle norme dei contratti collettivi di lavoro e delle disposizioni legislative e regolamentari in vigore e di quelle che venissero eventualmente emanate in proposito durante il corso dell'esecuzione del contratto.

Il Concessionario è responsabile dell'osservanza delle norme anzidette nei confronti dell'Amministrazione Comunale, anche da parte di eventuali ditte subappaltatrici nei confronti dei rispettivi loro dipendenti.

Spese di cantiere

Il Concessionario sosterrà tutte le spese per l'organizzazione del cantiere con gli attrezzi, macchinari e mezzi d'opera necessari all'esecuzione dei lavori, nel numero e potenzialità in relazione all'entità delle opere, provvedendo alla loro installazione, spostamento nei punti di lavoro, tenuta in efficienza ed allontanamento al termine delle opere. Analogamente sosterrà tutte le spese per tenere sgombri i luoghi di lavoro da materiale di risulta, da detriti e sfridi di lavorazione, da impianti e apparecchiature sostituiti o non più necessari a seguito della realizzazione degli interventi, provvedendo al loro allontanamento. Al termine dei lavori ed in ogni caso non oltre 15 giorni dal preavviso, il Concessionario dovrà provvedere a rimuovere ed allontanare gli attrezzi, i macchinari ed i mezzi d'opera giacenti in cantiere ed i materiali e manufatti non utilizzati.

Sorveglianza e custodia

Tutte le spese per la custodia e la buona conservazione dei materiali e manufatti dal loro ingresso in cantiere fino alla posa in opera. Si esclude, in ogni caso, qualsiasi compenso da parte dell'Amministrazione per danni e furti di materiali, manufatti, attrezzi e macchinari, anche in deposito, sia per opere di terzi, sia per causa di forza maggiore. Tutte le spese per la protezione, custodia e conservazione dei lavori eseguiti fino a scadenza del contratto, adottando i provvedimenti necessari per evitare rotture e deterioramenti, restando il Concessionario responsabile in merito.

Condotta e assistenza tecnica

Sono a carico del Concessionario tutte le spese per la condotta e l'assistenza tecnica per tutta la durata dei lavori. Il Concessionario dovrà comunicare per iscritto i nominativi e le qualifiche del personale tecnico preposto all'assistenza e Direzione dei lavori, informando l'Amministrazione di eventuali sostituzioni e cambiamenti. Il Concessionario dovrà, inoltre, formare a sua cura e spese, e senza corrispettivo alcuno, il personale tecnico, gli operai, gli strumenti, gli attrezzi ed i mezzi d'opera per:

- misurazioni, rilievi, tracciamenti, saggi, ecc., necessari all'esecuzione dei lavori;
- controlli e verifiche dei lavori compiuti da parte della Direzione Lavori e del collaudatore

Studi, verifiche, indagini e prove

Il Concessionario dovrà provvedere, a sue spese, alle eventuali indagini necessarie per la corretta progettazione. Tutte le spese per analisi, esperienze e prove atte ad accertare la qualità dei materiali e le caratteristiche dei manufatti in relazione a quanto prescritto circa la loro accettazione, comprese le prove di laboratorio presso Istituti autorizzati; tutte le spese per accertamenti, verifiche e prove in merito alle modalità di esecuzione dei lavori da effettuare sia durante il corso, sia al termine degli stessi, nonché in sede di collaudi tecnici ed amministrativi. Il Concessionario dovrà esibire all'Amministrazione, in sede di verifica della conformità della fornitura a quanto dichiarato nell'offerta aggiudicata, i certificati di prova di ciascun modulo fotovoltaico impiegato, da cui sia desumibile la potenza di picco del modulo, la sua producibilità elettrica, l'efficienza nel tempo.

Interventi edilizi preliminari e lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria delle aree in concessione

Per tutto il tempo di concessione restano a carico del Concessionario lavori di manutenzione ordinaria e/o straordinaria sulle aree in concessione (*vedi art. 3.8*).

Qualora si renda indispensabile procedere alla rimozione di parti dell'impianto fotovoltaico per eccezionali ed imprescindibili esigenze, il Concessionario si impegna ad effettuare a suo totale carico il lavoro di rimozione e successivo ripristino dell'impianto alla fine dei lavori medesimi. Nel caso in cui il concessionario non proceda alla rimozione dell'impianto o parti di esso nei tempi concordati con l'Amministrazione Comunale questa provvederà alla rimozione tramite il proprio personale o altra ditta addebitando il costo delle operazioni al concessionario e questo si impegna al pagamento delle spese sostenute dall'Amministrazione Comunale.

Analogamente per il tempo di validità della concessione il Concessionario procederà a pulizie periodiche ordinarie stagionali o straordinarie – secondo il piano di manutenzione (vedi art. 3.8) offerto in sede di gara e soggetto alle eventuali modifiche eventuali e comunque migliorative determinate dal progetto esecutivo – atte a mantenere l'impianto netto da incrostazioni, stratificazioni, pulviscolo, neve o ghiaccio, foglie o rami da alberature presente in prossimità dell'area o portate dal vento.

Il personale del Concessionario addetto alla gestione degli impianti fotovoltaici, deve essere in possesso delle abilitazioni necessarie, in relazione al tipo di Impianto.

ART. 2.2 – PERSONALE DEL CONCESSIONARIO

Prima dell'inizio della gestione dovrà essere consegnato al Comune di Spilamberto l'elenco dei nominativi del personale che saranno adibite alla gestione del servizio, con le rispettive qualifiche, e dovrà essere mantenuto costantemente aggiornato. Il Comune potrà richiedere l'allontanamento dal servizio del personale indicato per motivate ragioni. Tutto il personale adibito ai servizi di cui alla presente concessione lavorerà alle dipendenze e sotto l'esclusiva responsabilità del concessionario, sollevando da ogni responsabilità il Comune di Spilamberto.

In particolare il concessionario sarà responsabile dell'osservanza delle leggi sulle assicurazioni obbligatorie e di tutte le altre vigenti, fatta eccezione per l'assicurazione infortuni e previdenziale dell'eventuale personale del Comune in servizio presso il concessionario. Il Comune di Spilamberto si riterrà estraneo ad ogni rapporto fra il concessionario ed il suo personale.

CAPITOLO 3 – LINEE GUIDA PER LA REALIZZAZIONE GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI

ART. 3.1 RESPONSABILITÀ DEL CONCESSIONARIO

Il Concessionario è responsabile dei danni derivanti da negligenza, imprudenza, imperizia, inosservanza di prescrizioni di leggi o di prescrizioni impartite dall'Amministrazione Comunale, arrecati, per fatto proprio o dei propri dipendenti o da persone da essa chiamate in luogo per qualsiasi motivo, sia a personale proprio o di altre ditte o a terzi comunque presenti, sia a cose proprie o di altre ditte o comunque pertinenti agli edifici ed ai loro impianti, attrezzature ed arredi.

Il Concessionario è responsabile dei danni arrecati all'area e/o agli edifici ivi presenti, sia nella fase di installazione che in quella gestione, sui quali installa gli impianti fotovoltaici ed è tenuto ad eseguire tempestivamente gli interventi di manutenzione ordinaria e/o straordinaria dei manufatti nel caso di danneggiamento dei medesimi.

La responsabilità del Concessionario si estenderà a danni, a persone e cose, che potessero verificarsi per la mancata predisposizione dei mezzi prevenzionistici o per il mancato tempestivo intervento in casi di emergenza, nonché a danni arrecati agli impianti e ai manufatti sia di propria competenza sia di competenza del Comune di Spilamberto o di terzi, derivanti dalla realizzazione e/o conduzione degli impianti fotovoltaici medesimi.

Il Concessionario è tenuto a ripristinare, in caso di furto o danneggiamento conseguente ad atti vandalici o ad eventi naturali, avaria, gli impianti fotovoltaici come collaudati, senza nulla poter

pretendere in cambio, nè a copertura dei costi sostenuti, nè per il mancato guadagno in termini di produzione elettrica.

A prescindere da eventuali conseguenze penali e dall'eventuale risoluzione del contratto, il Concessionario è tenuto al risarcimento di tutti i danni di cui sopra senza eccezione alcuna. Qualora per la riparazione dei danni in questione si rendessero necessarie opere complementari (ad esempio opere murarie o di rifinitura, trasporti di materiali o spostamento di persone), anche tali opere ed i materiali occorrenti saranno a carico del Concessionario e così pure il risarcimento di danni eventuali provocati nell'esecuzione di opere in questione, senza diritto di rivalsa.

Il Concessionario è obbligato a consentire, con modalità concordate con l'Amministrazione, l'accessibilità e la visitabilità in sicurezza agli impianti da parte di personale incaricato dall'Amministrazione Comunale sulle aree interessate dall'installazione dei moduli o di parti di impianto fotovoltaico. Nel caso in cui l'Amministrazione ne faccia richiesta il Concessionario dovrà fornire con idoneo personale tutta l'assistenza occorrente al fine di svolgere in totale sicurezza tutte le operazioni occorrenti.

ART. 3.2 RESPONSABILITÀ E OBBLIGHI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

Il Comune di Spilamberto si impegna a non eseguire piantumazioni a non realizzare manufatti, modifiche all'area di proprietà che possano causare diminuzione dell'efficienza della superficie captante dell'impianto. Nel caso in cui l'impianto rimanga fermo per un periodo superiore a 15 giorni a causa di lavori eseguiti dall'Amministrazione Comunale, il Comune di Spilamberto si impegna a concordare modalità e tempi di esecuzione delle opere stesse con il Concessionario.

ART. 3.3 PROGETTO ESECUTIVO DELL'INTERVENTO IMPIANTISTICO

Entro 30 giorni naturali e consecutivi dalla stipula del contratto, il concessionario dovrà procedere alla redazione del progetto **esecutivo** con tutti gli ulteriori elementi costruttivi di dettaglio, a completamento e a maggior precisazione di quanto già presentato con l'offerta; le modifiche eventualmente richieste al Concessionario, comunque a suo totale carico, dovranno essere concordate ed approvate dall'Amministrazione Comunale.

ART. 3.4 – SUPERVISIONE ALLA DIREZIONE DEI LAVORI

La supervisione alla Direzione dei Lavori è a cura dell'Amministrazione Comunale che individuerà le persone preposte secondo i principi legislativi vigenti.

Il Supervisore assume la rappresentanza dell'Amministrazione Comunale in ambito tecnico, ai fini di assicurare l'esecuzione a regola d'arte di tutte le opere previste, nonché di controllare l'osservanza delle condizioni generali e particolari dell'appalto e degli eventuali subappalti autorizzati dall'Amministrazione Comunale, e in particolare di:

- a) Sorvegliare, nell'interesse del buon andamento dei lavori, che lo svolgimento e l'esecuzione degli stessi e la qualità dei materiali siano in conformità alle pattuizioni contrattuali ed alle buone regole d'arte, segnalando, ove del caso, all'Appaltatore quelle opere che ritenesse essere state eseguite in modo non conforme a quanto stabilito;
- b) collaborare con il Concessionario per ottenere il miglior coordinamento dei tempi di esecuzione delle opere previste;
- c) trasmettere durante il corso dei lavori, in relazione alle richieste dell'Appaltatore, ulteriori elementi particolari del progetto necessari al regolare ed ordinato andamento dei lavori; dare le necessarie istruzioni nel caso in cui il Concessionario abbia a rilevare omissioni, inesattezze o discordanze nelle tavole grafiche o nella descrizione dei lavori, con riferimento anche alla situazione di fatto;
- d) assistere ai collaudi.

ART. 3.5 - CONSEGNA DEI LAVORI -INIZIO ED ULTIMAZIONE DEGLI STESSI

Ottenuta l'approvazione dei progetti esecutivi da parte dell'Amministrazione Comunale e le eventuali prescritte autorizzazioni, si provvederà alla formale consegna dei luoghi con sottoscrizione di apposito

verbale, dopodiché il Concessionario potrà procedere all'avvio dei lavori redigendo apposito verbale, da tale data decorrerà il termine previsto per il compimento dei medesimi come da cronoprogramma complessivo presentato nella proposta progettuale.

L'ultimazione dei lavori sarà accertata dal Supervisore entro 10 giorni dalla comunicazione inviata dal Concessionario all'Amministrazione Comunale. Il cronoprogramma dei lavori, redatto dal concessionario, è impegnativo per quest'ultima.

ART. 3.6 – SVOLGIMENTO DEI LAVORI

I lavori oggetto del presente capitolato dovranno essere eseguiti con decorrenza dal verbale di consegna dei lavori ed entro il termine ultimo del 31/08/2011. Qualora il Concessionario ritenga necessario eseguire eventuali porzioni di impianto o definite lavorazioni e procedure oltre tale data, ne dovrà fare esplicita e formale richiesta all'Amministrazione Comunale, che dovrà autorizzare e dovranno essere concordate in contraddittorio le tempistiche dei lavori.

ART. 3.7 CARATTERISTICHE TECNICHE DEGLI INTERVENTI

Prescrizioni tecniche delle apparecchiature

Le caratteristiche di seguito riportate devono costituire requisiti prestazionali minimi di fornitura.

I pannelli fotovoltaici che costituiranno ogni singolo impianto sono formati dall'assemblaggio di celle al silicio cristallino/monocristalli o amorfo o altro. Le singole celle saranno adeguatamente protette frontalmente da vetro temprato atto a resistere senza danno a urti e alla grandine e inglobati singolarmente tra due ulteriori fogli protettivi come l'etilvinile acetato laminato a vuoto ad alta temperatura. Anche il retro delle celle sarà protetto in modo da renderle completamente impermeabili e stabili agli agenti atmosferici e ai raggi ultravioletti. Ogni pannello sarà dotato di una scatola di connessione posta sulla parte posteriore e contenente una adeguata morsettiera predisposta ad accogliere il diodo di non ritorno ed i collegamenti in uscita. Una canalina convoglierà i cavi di collegamento in uscita da ogni singola scatola di connessione verso una scatola di connessione principale e da qui verso l'inverter ed il quadro elettrico.

La Ditta fornitrice / installatrice dovrà rispettare le seguenti indicazioni:

- i moduli di ogni singola stringa devono essere provvisti di diodi di by-pass;
- il parallelo delle stringhe deve avere le protezioni contro le sovratensioni ed un sezionatore per il collegamento al gruppo di conversione;
- ogni impianto deve avere una potenza lato corrente continua superiore all'85% della potenza nominale del generatore fotovoltaico, riferita alle particolari condizioni di irraggiamento;
- ogni impianto deve avere una potenza lato corrente alternata superiore al 90% della potenza lato corrente continua (efficienza del gruppo conversione) e pertanto, una potenza attiva, lato corrente alternata, superiore al 75% della potenza nominale dell'impianto fotovoltaico, riferita alle particolari condizioni di irraggiamento;
- nel generatore fotovoltaico ciascuna stringa, sezionabile, deve essere provvista di diodo di blocco e sarà costituita dalla serie dei singoli moduli fotovoltaici;
- il quadro elettrico deve essere conforme alle norme vigenti e possedere un grado di protezione adeguato alle caratteristiche ambientali del suo sito di installazione: il grado di protezione dell'involucro deve essere pari o superiore ad IP 65 certificato dal produttore se installato all'esterno;

- il gruppo di conversione deve essere idoneo al trasferimento della potenza dal generatore fotovoltaico alla rete, in conformità ai requisiti normativi tecnici e di sicurezza applicabili;
- dovrà essere presente un display dove saranno visualizzati i valori dell'energia prodotta, istantanea e cumulata e della CO2 evitata;
- il gruppo di conversione deve avere un grado di protezione dell'involucro pari o superiore ad IP 65 certificato dal produttore se posto all'esterno;
- i valori della tensione e della corrente di ingresso del gruppo di conversione devono essere compatibili con quelli del generatore fotovoltaico;
- i valori della tensione e della frequenza in uscita devono essere compatibili con quelli della rete alla quale viene connesso l'impianto;
- dispositivi e protezioni di interfaccia, come previsti da norma CEI 11-20. Le protezioni devono essere corredate da una certificazione di tipo, emessa da un organismo accreditato.

Opere di carpenteria metallica

Ove previsto nel progetto preliminare, dovranno essere previsti le strutture di sostegno atte ad inclinare i pannelli stessi, secondo le inclinazioni previste. I cavalletti potranno essere costruiti in acciaio zincato a caldo oppure in alluminio. La bulloneria dovrà essere del tipo acciaio inox oppure acciaio zincato a caldo.

L'esecuzione dell'opera avverrà in officina con componenti da assemblare in opera a mezzo bullonature; l'uso di tagli e saldature nel luogo dei lavori, trattandosi di strutture esposte è assolutamente da evitare.

Le forature dovranno essere verificate in cantiere in quanto si dovranno sfruttare al massimo gli ancoraggi del tetto esistente senza praticare nuovi fori. La struttura dovrà essere idonea a sostenere i carichi di neve previsti dalla normativa tecnica vigente, la stessa dovrà essere realizzata in acciaio zincato a caldo, resistente agli agenti atmosferici. Le dimensioni, il numero ed il peso dei sistemi dei moduli fotovoltaici installati devono risultare compatibili alle caratteristiche dimensionali e strutturali e funzionali del manufatto oggetto dell'intervento. In particolare:

- i carichi derivanti dai suddetti sistemi devono garantire la stabilità della copertura;
- il fissaggio dei sistemi solari deve conservare l'integrità della copertura esistente ed escludere il rischio di ribaltamento da azioni eoliche, anche eccezionali, da sovraccarichi accidentali e deve garantire la perfetta impermeabilizzazione della copertura stessa, e il corretto deflusso delle acque meteoriche, con l'obbligo per l'appaltatore di ripristinare a proprie spese la stessa, qualora fosse verificata una sua compromissione. Tra le opere di carpenteria metallica rientra anche, ove necessaria, la fornitura e posa in opera di una scala alla marinara completa di protezioni anticaduta e di corrimano nei punti di scavalco e di maggiore esposizione. La scala dovrà essere costruita in acciaio zincato a caldo e dovrà arrivare in cantiere completamente assemblata. I punti di ancoraggio sul tetto e al muro dovranno essere concordati con la direzione Lavori e con il Comune di Spilamberto. La scala dovrà essere posizionata in maniera tale da rimanere almeno a quattro metri dal suolo.

Ancoraggio

Deve essere tale da sopportare l'azione del vento previsto nelle zone interessate, evitando sollecitazioni eccessive alle coperture, e deve essere tale da soddisfare i requisiti statici dell'edificio. La struttura di sostegno dei moduli fotovoltaici, dovrà essere ancorata alla struttura portante delle coperture, anche nei

casi in cui la copertura sia costituita da tipologie in lamiera grecata.
Deve essere comunque salvaguardata e garantita l'impermeabilizzazione delle strutture.

Allacciamento alla rete elettrica

Ogni impianto dovrà essere collegato alla rete elettrica di distribuzione secondo le disposizioni e prescrizioni riportate nel modello DK 5940 (e successive modifiche e integrazioni) o DK 5740 (e successive modifiche e integrazioni) in caso di allacciamento in media tensione.

Dovranno essere previsti, come oneri a carico dell'Appaltatore, eventuali opere di scavo per interro cavi di connessione tra gli interruttori principali ed il punto di consegna ENEL e ripristino della pavimentazione.

Saranno parte integrante anche la fornitura, la posa ed il collegamento dei cavi di collegamento e di ogni altra fornitura e opera necessaria al corretto funzionamento connesso in rete degli impianti.

Collaudo tecnico funzionale

Entro 30 giorni dalla data del verbale di ultimazioni delle opere il Concessionario dovrà provvedere alla redazione del certificato di regolare esecuzione e/o collaudo delle stesse in contraddittorio con il Supervisore alla Direzione dei lavori.

Dovranno essere effettuate le seguenti verifiche tecniche degli impianti per verificare:

- la disposizione dei componenti come da indicazioni riportate nel progetto esecutivo;
- il serraggio delle connessioni bullonate e l'integrità della geometria delle strutture di sostegno;
- lo stato della zincatura sui profili in acciaio;
- l'integrità della superficie captante dei moduli;
- controllo a campione delle cassette di terminazione (diodi di by-pass, montati correttamente e funzionanti, serraggio, siliconatura passacavi, tenuta cavi allo sfilamento) la continuità elettrica e le connessioni tra moduli;
- la messa a terra di masse e scaricatori;
- l'isolamento dei circuiti elettrici dalle masse;
- il corretto funzionamento dell'impianto fotovoltaico nelle diverse condizioni di potenza generata e nelle varie modalità previste dal gruppo di conversione (accensione, spegnimento, mancanza rete, ecc.);
- verifica dei quadri elettrici comprendente: integrità dell'armadio e corretta indicazione degli strumenti eventualmente presenti, efficacia dei diodi di blocco, efficienza degli scaricatori di tensione, prova a sfilamento dei cablaggi in ingresso ed uscita, efficacia delle protezioni di interfaccia;
- congruenza della misura (o lettura sul display del convertitore) della corrente iniettata in rete rispetto a quella misurata in ingresso al convertitore in corrente continua;
- verifica di uniformità di tensioni, correnti e resistenza di isolamento delle stringhe fotovoltaiche (specificare le condizioni di misura: Tamb, meteo, irraggiamento);

- la condizione:

$$P_{cc} > 0,85 * P_{nom} * I / I_{sTc}$$

ove:

- P_{cc} è la potenza (in kW) misurata all'uscita del generatore fotovoltaico, con precisione migliore del 2%;
- P_{nom} è la potenza nominale (in kW) del generatore fotovoltaico;
- I è l'irraggiamento (in W/m²) misurato sul piano dei moduli, con precisione migliore del 3%;
- I_{sTc} , pari a 1000 W/m², è l'irraggiamento in condizioni standard;
- la condizione: $P_{ca} > 0,9 * P_{cc}$, ove: P_{ca} è la potenza attiva (in kW) misurata all'uscita del gruppo di conversione, con precisione migliore del 2%;
- la condizione: $P_{ca} > 0,75 * P_{nom} * I / I_{sTc}$.

Le verifiche di cui sopra dovranno essere effettuate, a lavori ultimati, dalla Ditta installatrice degli impianti, che dovrà essere in possesso di tutti i requisiti previsti dalle leggi in materia e dovrà emettere una dichiarazione attestante la verifica tecnica funzionale, firmata e siglata in ogni parte, che attesti l'esito delle verifiche e la data in cui le predette sono state effettuate.

Documentazione

Al termine dei lavori la ditta installatrice dovrà rilasciare:

- manuale di uso e manutenzione, che dovrà includere come prestazioni minime quanto dichiarato in sede di offerta;
- progetto esecutivo in versione "as-built", corredato di schede tecniche dei materiali installati;
- dichiarazione attestante le verifiche effettuate e il relativo esito;
- dichiarazione di conformità ai sensi del D.M. dello Sviluppo Economico n.37 del 22/01/2008 (ex. L. 46/90), -"Norme per la sicurezza degli impianti".
- certificati di garanzia relativi alle apparecchiature installate.

Tutto quanto indicato nel bando di gara e nel relativo capitolato speciale di appalto e quanto previsto dalla normativa vigente anche se non specificato.

ART. 3.8 – ESERCIZIO E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI

Il concessionario dovrà garantire la manutenzione integrale (ordinaria e straordinaria) degli impianti e dei manti di copertura sottostanti per tutta la durata della concessione, come specificamente indicato nel Capitolato Prestazionale.

Per manutenzione si intende principalmente quanto sotto specificato:

- l'esecuzione di tutte le operazioni necessarie a mantenere il buono stato di conservazione /riparazione nonché sostituzione degli impianti fotovoltaici installati nonché i suoi componenti principali (Esempio: Pannelli, Inverter, Quadri elettrici, ecc.) e le strutture di sostegno, senza alcuna

- spesa a carico dell'Amministrazione Comunale;
- l'esecuzione di tutte le opere di pulizia dei pannelli da effettuarsi periodicamente al fine di ottenere la massima l'efficienza degli impianti (compatibilmente con la vetustà dello stesso);
 - l'esecuzione di tutte le operazioni necessarie a mantenere il buono stato di conservazione /riparazione nonché sostituzione dei manti di copertura e quindi l'esecuzione di vari interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria al fine di evitare qualsiasi infiltrazione di acqua meteorica agli ambienti/locali sottostanti.
 - L'appaltatore dovrà presentare ed osservare il programma di manutenzione, dei controlli e degli interventi da eseguire, a cadenze temporalmente prefissate, al fine di una corretta gestione degli impianti e delle sue parti nel corso degli anni.
 - Dovranno essere osservate altresì le indicazioni tecniche/manutentive fornite dalla ditta produttrice dei pannelli fotovoltaici al fine di garantire la massima efficienza.
 - L'accesso all'impianto per le operazioni di verifica e manutenzione dovrà avvenire secondo le seguenti modalità:
 - In caso di manutenzione programmata, il concessionario dovrà comunicare, con almeno una settimana di anticipo, all'Ufficio Comunale a mezzo e-mail o fax, il giorno e l'ora delle operazioni di manutenzione. Nella comunicazione dovranno essere indicati i nominativi del personale incaricato dei lavori;
 - In caso di manutenzione di urgenza, conseguente a eventi imprevedibili, dovranno essere comunicati mediante fax i dati sopra descritti almeno 1 ora prima dell'ingresso agli impianti.
 - Le operazioni di manutenzione dovranno avvenire minimo con cadenza semestrale e dovranno essere eseguite tutte le operazioni di competenza del periodo.
 - Dovrà essere compilato e firmato il verbale di avvenuta manutenzione da consegnare all'ufficio tecnico comunale.
 - Copia dei certificati di manutenzione dovrà essere conservata e verrà consegnata al Comune ad ultimazione del periodo di gestione.

Il Concessionario sarà quindi tenuto a mantenere in esercizio gli impianti e le apparecchiature di produzione, nonché ad effettuare un continuo controllo di tutti i parametri funzionali degli stessi. Per tutta la durata della concessione il Concessionario avrà l'obbligo di curare la pulizia di tutte le superfici che costituiscono gli involucri esterni degli impianti, nonché di tutti gli ambienti appositamente destinati ad ospitare apparecchiature oggetto dell'appalto. Si precisa che le operazioni di manutenzione descritte nel Capitolato tecnico non potranno essere in nessun modo ridotte: sono consentite integrazioni solo se aggiuntive a quanto già indicato nella proposta progettuale presentata in sede di offerta.

A tale scopo, **il concessionario ha l'obbligo di effettuare tempestivamente tutte le operazioni di manutenzione conformemente al piano di manutenzione presentato, e facente parte integrante del contratto, con le modifiche successivamente concordate con la Stazione Appaltante in sede di approvazione del progetto esecutivo.**

Tutte le operazioni dovranno essere eseguite conformemente alle istruzioni tecniche per la regolazione, l'uso e la manutenzione elaborate dal costruttore dell'impianto e comunque ai sensi della normativa vigente.

CONTENUTI MINIMI PIANO DI MANUTENZIONE PER LE COPERTURE

Definizione: Insieme degli elementi tecnici orizzontali del sistema edilizio aventi funzione di separare gli spazi interni del sistema edilizio stesso dallo spazio esterno sovrastante.

1. *Manti e membrane impermeabilizzanti*

Le membrane e i manti impermeabilizzanti appartengono alle tecnologie di impermeabilizzazione monostrato, quali:

- Membrane prefabbricate a massa bituminosa modificata con aggiunta di polimeri sintetici, armate con tessuto-non tessuto, realizzate anche con strato di autoprotezione (granigliato, lamina metallica, ecc.);
- Membrane prefabbricate a base di polimeri elastomerici (epdm, gomma butilica, ecc.) o plastomerici (PVC, polietilene clorurato, ecc.)
- Membrane realizzate con prodotti in pasta, liquidi, ecc. da stendere in opera (bitumi in emulsione acquosa, addizionati e non, composti resinosi monocomponenti o bicomponenti, elastomeri sintetici).
 - Verifiche
 - o Alterazioni superficiali. Essiccamento, erosioni e variazioni della rugosità superficiale
 - o Rigonfiamenti, protuberanze, bollature dei manti impermeabilizzanti, formazione di sacche d'acqua tra strati
 - o Cavillature, microfessurazioni, screpolature, sfarinamenti superficiali
 - o Corrosione e distacchi di imbragature, scossaline, sporti, bocchettoni di scarico
 - o Accumulo di detriti, foglie, ramaglie sul manto e sulle gronde, ostruzione e disattivazione delle pendenze del sistema di smaltimento delle acque
 - o Formazione di pozze d'acqua stagnante
 - o Danneggiamenti meccanici accidentali delle protezioni superficiali dei manti (urti, punzonamenti, dilatazioni, schiacciamenti)
 - o Rammollimento della miscela del manto, distorsioni, stiramenti e scorrimenti plastici permanenti con conseguenti corrugazioni e distacchi
 - o Ossidazione, invecchiamento e disgregazione, con perdita di parte della superficie del manto
 - o Sfogliamenti, distacchi e perdita delle finiture protettive o riflettenti. Sconnessioni, dislocazioni, distacchi e perdita dei sistemi di zavorramento.
 - o Distacco dei risvolti verticali perimetrali, dei sormonti delle guaine, con conseguenti infiltrazioni di acqua al di sotto del manto.
 - o Incrinature, lacerazioni, corrugamenti e rotture localizzate
 - o Sollevamenti, ondulazioni e innalzamenti del manto, con eventuale formazione di pieghe e fessurazioni
 - o Sviluppo di muschi, licheni, apparati radicali di piante e arbusti
 - o Lesioni, strappi, fessurazioni sulla superficie del manto e in corrispondenza dei giunti di sormonto
 - o Indurimento, infragilimento e disgregazione parziale o generale del manto
 - o Scollamenti, distacchi e dislocazioni parziali o generali del manto, con esposizione alle intemperie degli strati sottostanti
- Pulizie e/o interventi
 - o Rimozione dei depositi e degli organismi vegetali
 - o Ripristino periodico della funzionalità degli elementi complementari
 - o Ripristino delle condizioni di efficienza delle protezioni pesanti
 - o Rinnovo delle verniciature riflettenti o protettive

2. **Coibentazione**

Elemento avente la funzione di portare al valore richiesto la resistenza termica globale della copertura.

- Verifica
 - Verifica accurata della continuità della strato di coibenza termica.
- Interventi
 - Ripristino della continuità della strato di coibenza termica.

3. **Barriera al vapore**

Strato avente la funzione di impedire il passaggio del vapore d'acqua per controllare il fenomeno della condensa all'interno della copertura.

- Verifiche
 - o Verifica dell'integrità della membrana di barriera al vapore.

- Pulizie e/o interventi
 - o Pulizia della membrana di barriera al vapore

4. **Pavimentazione**

Rivestimento degli elementi piani di copertura. Può avere diversi gradi di praticabilità.

- Verifica
 - Verifica degli ancoraggi e dei collegamenti dei grigliati metallici
 - Verifica dell'integrità di pavimentazioni piastrellate.
 - Verifica dell'integrità di eventuali soglie e zoccolino
 - Verifica dell'integrità dei supporti di eventuali pavimenti galleggianti
 - Verifica dell'integrità di manti asfaltati.
 - Verifica del corretto posizionamento dei quadrotti in cemento o altro materiale
 - Verifica del livellamento degli strati di ghiaia

- Interventi
 - Pulizia degli ancoraggi e dei collegamenti dei grigliati metallici.
 - Accurata pulitura di eventuali soglie e zoccolini.
 - Ripristino dell'integrità di manti asfaltati dove necessario.
 - Ripristino del corretto posizionamento e allineamento dei quadrotti in cemento o altro materiale
 - Ripristino del livellamento degli strati di ghiaia.

5. **Coperture a falde**

Insieme degli elementi tecnici orizzontali e inclinati del sistema edilizio aventi funzione di separare gli spazi interni del sistema edilizio stesso dallo spazio esterno sovrastante

- **Struttura**

Insieme degli elementi tecnici della copertura avente la funzione di sopportare i carichi permanenti ed i sovraccarichi della copertura medesima.

- Verifica
 - o Verifica dello stato di opere murarie di camini, aggetti di vani tecnici ed abbaini
 - o Verifica dell'eventuale coibentazione.
 - o Verifica dello stato dei listelli di supporto dello strato di copertura.
 - o Revisione della copertura con controllo della continuità.

- **Manto di copertura (laterizio)**

Insieme degli elementi avente la funzione di conferire alla copertura una prefissata impermeabilità all'acqua meteorica resistendo alle sollecitazioni fisiche, meccaniche e chimiche, indotte dall'ambiente esterno e dall'uso.

 - o Verifica
 - Macchie, variazione nella tonalità del colore o perdita del colore originario degli elementi
 - Accumulo di materiale e incrostazioni di diverso spessore, consistenza e aderenza
 - Formazioni cristalline di sali solubili sulla superficie, generalmente di colore biancastro
 - Strato sottile, omogeneo, aderente alla superficie, costituito da microorganismi, licheni, muffe.
 - Variazioni della forma iniziale o imbarcamento di elementi piani che determina una scorretta sovrapposizione degli elementi
 - Disgregazione in scaglie della superficie
 - Distacco degli elementi dai dispositivi di fissaggio.
 - Incrinature di limitata estensione interessanti l'intero spessore di un elemento
 - Assorbimento e ritenzione di acqua nella struttura porosa del materiale
 - Crescita di muschi o piccole piante tra gli elementi
 - Formazione di crateri, disgregazione della massa, polverizzazione degli elementi

- Spostamento degli elementi dalla posizione originaria con conseguente alterazione della corretta sovrapposizione e compromissione della tenuta del manto
 - Assenza di elementi o parte di essi
 - Rottura, con conseguente perdita o dislocazione di parti consistenti degli elementi del manto
 - Revisione di cornici di lucernari e superfici vetrate, saggiandone l'efficienza delle porte di accesso e al movimento apertura-chiusura.
- Interventi
 - Pulizia della superficie del manto
 - Risistemazione di elementi sconnessi o deteriorati e ripristino degli elementi mancanti
 - Rifacimento delle zone più soggette a degrado
 - Pulizia di cornici di lucernari e superfici vetrate, lubrificazione delle porte di accesso e al movimento apertura-chiusura.
- Velux

Serramento con funzione principale di permettere la trasmissione dell'energia radiante, consentendo l'illuminazione ed eventualmente la visibilità attraverso, e di regolare la ventilazione degli ambienti sottostanti la copertura.

 - Verifica
 - Verifica della tenuta e dello stato d'uso delle cerniere.
 - Verifica dei condotti di sfiato dell'umidità di condensa per serramenti a doppia anta o vetrocamera.
 - Verifica dell'integrità delle superfici vetrate.
 - Verifica dello stato di conservazione dei telai e dei controtelai
 - Interventi
 - Ingrassaggio delle cerniere.
 - Pulizia dei condotti di sfiato dell'umidità di condensa per serramenti a doppia anta o vetrocamera.
 - Pulizia delle superfici vetrate interne ed esterne con particolare riguardo alle zone di contatto con il tetto.
 - Ripristino dell'efficienza dei telai e dei controtelai. e della complanarità.

6. **Sistema raccolta acque**

Insieme integrato di elementi avente la funzione di raccogliere le acque meteoriche provenienti dalla copertura e convogliarle verso i punti voluti.

- Pluviali

Elemento dell'impianto di raccolta delle acque meteoriche che ha la funzione di convogliare le stesse verso il suolo.

 - Verifiche
 - Verifica della tenuta dei condotti, sia esterni che in cavedi, con particolare attenzione a curve e gomiti.
 - Verifica delle staffe di supporto e dei raccordi
 - Verifica della continuità dei canali e del loro stato di conservazione
 - Verifica e pulizia dei chiusini e delle eventuali anomalie di chiusura
 - Verifica dei tombini di raccolta delle acque e verifica della capacità di deflusso.
 - Pulizie e/o interventi
 - Pulizia al fine di favorire il deflusso delle acque meteoriche.
 - Pulizia dei chiusini e delle parti di chiusura.
 - Pulizia dei tombini di raccolta delle acque.

- Grondaie

Elemento dell'impianto di raccolta delle acque meteoriche provenienti dalla copertura, sviluppato lungo la gronda.

- Verifiche
 - Verifica della tenuta dei condotti di raccolta delle acque, sia esterni che interni, con particolare attenzione a curve o gomiti, allo scopo di proteggere l'integrità delle superfici murarie adiacenti.
 - Verifica della continuità delle gronde e del loro stato di conservazione, dei bocchettoni e delle cadute, delle staffe di supporto e di tutta la raccorderai
- Pulizie e/o interventi
 - Pulizia delle grondaie al fine di favorire il deflusso delle acque meteoriche.

- Bocchettoni

Dispositivo di raccordo tra il canale di gronda e il pluviale.

- Verifiche
 - Verifica dell'integrità e pulizia delle griglie parafoglia e dei bocchettoni dei fluviali
- Pulizie e/o interventi
 - Accurata pulizia delle griglie parafoglia e dei bocchettoni dei fluviali

- Scossaline

prodotto in metallo sagomato impiegato per completare, con funzione di tenuta, le linee di bordo della copertura.

- Verifiche
 - Verifica dell'efficienza di ancoraggio delle scossaline.
 - Verifica della continuità (assenza di rotture/fessurazioni) nelle scossaline.
- Pulizie e/o interventi
 - Ripristino del fissaggio delle scossaline.
 - Ripristino/sostituzione delle scossaline.

7. **Aperture nei solai**

Elemento la cui funzione principale è di regolare il passaggio di persone, oggetti e/o altri elementi fisici fra spazio interno ed esterno.

- Botole, passi d'uomo, vani ispezione

Elemento la cui funzione principale è di regolare il passaggio di persone, oggetti e/o altri elementi fisici verso gli spazi tecnici per consentire le attività di ispezione e manutenzione.

- Verifiche
 - Verifica dell'efficienza di funzionamento delle botole, passi d'uomo e di agevole accesso ai vani di ispezione.
 - Verifica della perfetta chiusura della botola.
- Pulizie e/o interventi
 - Lubrificazione delle cerniere e delle maniglie di apertura e di tutti i diversi dispositivi atti al funzionamento della botola.
 - Pulizia delle botole e di tutte le sue parti compresi i passi d'uomo e vani di ispezione.

- Grata ed elementi fissi

Elemento avente generalmente lo scopo di permettere il passaggio dell'aria, impedendo/regolando il passaggio di persone, oggetti e/o altri elementi fisici fra spazio esterno e spazio interno.

- Verifiche
 - Verifica del serraggio e ancoraggio delle grate o elementi fissi.

- Verifica della pulizia e dell'integrità delle grate.
- Pulizie e/o interventi
 - Serraggio e ancoraggio delle grate o elementi fissi.
 - Pulizia delle grate e di tutti i suoi componenti al fine di evitare depositi o ammaloramenti.
 - Lubrificazione degli elementi mobili delle grate.
 - Verniciatura delle grate (in ferro) e di tutti i suoi componenti.
 - Verniciatura delle grate (in legno) previa trattamenti idonei con l'utilizzo di strumenti e materiali adatti al tipo di legname utilizzato.
- Comignolo

Elemento terminale della canna fumaria avente funzione di impedire la penetrazione della pioggia e della neve e di assicurare lo scarico dei prodotti della combustione anche in caso di venti.

 - Verifiche
 - Verifica della perfetta adesione al collegamento tra il comignolo e il supporto scelto.
 - Verifica dell'integrità dell'elemento comignolo.
 - Pulizie e/o interventi
 - Pulizia del comignolo.
 - Ripristino e adesione del collegamento tra il comignolo e il supporto scelto se necessario.

ART. 3.9 – NORME DI SICUREZZA

Durante tutte le operazioni di manutenzione l'accesso agli impianti-coperture dovrà avvenire mediante l'uso di adeguati sistemi di sicurezza, che dovranno essere coerenti con i DUVRI/Piani Operativi di Sicurezza che di volta saranno necessari e che dovranno essere trasmessi all'Amministrazione

Gli addetti dovranno essere dotati di tutti i dispositivi di protezione individuali adatti ai lavori in quota. Durante le operazioni di lavaggio e pulizia dei pannelli il Concessionario dovrà prestare particolare cura a non far uscire acqua e detersivi fuori dai pluviali preposti, ovvero a non far cadere liquidi ed altri oggetti sul suolo. Spetta alla ditta concessionaria la verifica dei punti di ancoraggio predisposti per l'accesso al manto di copertura. Non è consentito eseguire operazioni sugli impianti elettrici e di controllo senza la preventiva autorizzazione della Stazione Appaltante.

Tutti i lavori dovranno essere svolti nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro ed, ogni caso, in condizioni di permanente sicurezza ed igiene nel rispetto del D.lgs.81/2008 e s.m.i..

Il Concessionario dovrà pertanto osservare e fare osservare ai propri dipendenti, nonché a terzi presenti sugli impianti, tutte le norme di cui sopra e prendere, di propria iniziativa, tutti quei provvedimenti che ritenga opportuni per garantire la sicurezza e l'igiene del lavoro.

L'Amministrazione si impegna a condividere tutti i disagi indotti dal Piano di Sicurezza e Coordinamento necessario alla costruzione degli impianti, a condizione che siano comunque garantite tutte le attività e le funzioni che si svolgono negli edifici oggetto di installazione di impianti fotovoltaici.

ART. 3.10 – CONSEGNA DELLE AREE IN CONCESSIONE

Le aree oggetto del presente Capitolato e i relativi locali tecnici saranno consegnati dall'Amministrazione Comunale nello stato di fatto in cui si trovano. Verrà redatto apposito verbale di consegna, stilato in contraddittorio tra Committente e Concessionario con il quale, il Concessionario medesimo prenderà in carico le coperture, e le parti di edificio ove verranno eseguite le opere edili preliminari e l'installazione gli impianti, diventando responsabile della custodia e conservazione di tutto quanto ad esso consegnato.

Il Concessionario dovrà effettuare, con oneri a proprio carico, un servizio fotografico per la individuazione dello stato di consegna delle coperture: detto servizio farà parte integrante dei verbali di consegna.

ART. 3.11 – RICONSEGNA DELLE AREE IN CONCESSIONE

Le aree affidate in concessione, nonché le relative parti di edificio oggetto della Concessione, dovranno essere riconsegnati alla fine del rapporto contrattuale, previa verifica in contraddittorio tra Committente e Concessionario, con verbale attestante la consistenza e lo stato degli impianti e dei locali tecnici ad essi relativi.

Il Concessionario dovrà provvedere a propria cura e spese, entro **90 (novanta) giorni** naturali e consecutivi **dalla scadenza della concessione**, allo smantellamento e al successivo smaltimento dell'impianto e di tutti i suoi componenti, secondo le normative vigenti, ripristinando lo stato originario dei luoghi; non saranno smantellate le opere edili e le staffature la cui rimozione potrebbe compromettere l'impermeabilizzazione delle coperture oggetto di installazione degli impianti fotovoltaici.

In alternativa allo smantellamento degli impianti, con proposta formale al Concessionario, l'Amministrazione si riserva il diritto di entrare in possesso dei suddetti impianti, senza che il Concessionario possa nulla pretendere in cambio, questi dovranno essere perfettamente funzionanti in ogni loro parte e il rendimento degli impianti dovrà essere minimo pari al 60% di quello che gli impianti medesimi avevano al momento del Collaudo tecnico-funzionale come richiamato al punto 3.7 del presente Capitolato.

Entro 180 giorni prima della conclusione della concessione tra Comune di Spilamberto e Concessionario, qualora il Comune di Spilamberto intenda assumere in proprio (alla scadenza del periodo di produzione ventennale in Conto energia) la gestione diretta dell'impianto, liberando il Concessionario dal vincolo originale di messa in pristino delle aree allo stato della consegna iniziale, oltre che del corretto smaltimento dei materiali impiegati per la produzione energetica, il Comune comunicherà tale intenzione mediante atto formale.

Sarà quindi effettuata una valutazione congiunta e il Concessionario si impegnerà a riconoscere all'Ente, nelle forme da convenire al momento, la corresponsione dei mancati costi di dismissione dell'impianto per cui si era impegnato.

ART. 3.12 - MISURAZIONE DELL'ENERGIA

L'energia prodotta dagli impianti, misurata ai contatori e trasmessa al GSE, dovrà essere mensilmente comunicata al Comune via posta elettronica, a mezzo di apposito file di foglio elettronico.

ART. 3.13 - ACCESSIBILITÀ DEL PERSONALE DEL COMUNE AGLI IMPIANTI

L'impianto, i locali e le parti di edificio relativi dovranno essere accessibili in qualunque momento al personale tecnico-amministrativo del Comune e/o di altri Enti o Società autorizzate dal Comune di Spilamberto, per l'opportuna sorveglianza e per i controlli del caso, previa richiesta al concessionario che dovrà adoperarsi, nei tempi richiesti, ad adempiere a tutto quanto necessario per l'accesso in sicurezza agli impianti.

ART. 3.14 – AMBIENTE

Il concessionario è tenuto nello svolgimento del servizio di manutenzione al rigoroso rispetto della normativa per la protezione dell'ambiente.

Dovrà tra l'altro in particolare:

- evitare le dispersioni di prodotti o residui liquidi, quali ad esempio, lubrificanti, prodotti chimici per la pulizia o usati come additivi, residui di lavaggi, ecc;
- raccogliere in maniera differenziata e classificata tutti gli scarti e residui provenienti dalle operazioni di manutenzione, assicurando la pulizia dell'ambiente in cui ha operato, provvedendo quindi all'asporto ed al conferimento degli stessi a centri di raccolta appropriati, con le modalità

prescritte o opportune;

- privilegiare, ogni qual volta possibile il ricondizionamento e riutilizzo di componenti o
- apparecchiature degradate;
- provvedere all'asporto e conferimento all'esterno del complesso industriale in maniera appropriata di componenti di apparecchi dismessi da rottamare.

ART. 3.15 - RELAZIONE ANNUALE

Il concessionario dovrà presentare annualmente una relazione sulle attività svolte e sullo stato dell'impianto.

Dalla relazione dovranno risultare in particolare:

- le prestazioni e le operazioni effettuate per la conduzione degli impianti;
- le prestazioni, condizioni di esercizio e le principali anomalie o guasti intervenuti, i danni/effetti causati, le relative azioni correttive/operazioni di ripristino;
- indicazione di marca, modello e, se necessario, numero di matricola dei componenti utilizzati e/o sostituiti;
- le quantità di energia prodotta ed erogata e il rendimento dell'impianto secondo un report di sintesi annuale;
- le prestazioni ed operazioni effettuate per la manutenzione ordinaria, programmata e straordinaria sulle coperture ed impianti.

CAPITOLO 4 - NORME CONTRATTUALI GENERALI

ART. 4.1 – RESPONSABILITA' DEL GESTORE

Il Concessionario è responsabile dei danni derivanti da negligenza, imprudenza, imperizia, inosservanza di prescrizioni di leggi o regolamenti o direttive impartite dal Comune, arrecati, per fatto proprio o dei propri dipendenti o da persone da essa chiamate in luogo per qualsiasi motivo, sia al proprio personale ed a quello di altre ditte od a terzi comunque presenti, sia a cose proprie o di altre imprese o comunque pertinenti agli edifici ed ai loro impianti, ad attrezzature ed arredi, esonerando espressamente da ogni responsabilità il Comune di Spilamberto e il suo personale preposto al controllo e alla vigilanza sulla realizzazione e gestione degli impianti.

Il Concessionario assume piena e diretta responsabilità, durante l'esecuzione delle mansioni conferitegli in esecuzione del presente Capitolato, di eventuali disservizi che occorrono sui fabbricati e pertinenze degli stessi (impianti, infrastrutture, attrezzature, etc.) di proprietà del Comune di Spilamberto o ad essa comunque in uso a qualsiasi titolo.

Il Concessionario, se non preventivamente concordato, è inoltre responsabile dell'interruzione (anche parziale) di qualsiasi tipo di attività esercitata dal Comune di Spilamberto di qualsiasi carattere sia detta attività, causata da attività connesse all'esecuzione del servizio.

Il Comune di Spilamberto si riserva la facoltà di rivalersi sul Concessionario per eventuali danni anche a terzi occorsi a seguito dei disservizi sopra indicati. La responsabilità del Concessionario si estende ai danni, a persone e cose, che potessero verificarsi per la mancata attuazione della revisione e/o collaudo degli Impianti fotovoltaici o tempestivo intervento in casi di emergenza. Qualora, per la riparazione dei danni in questione si rendessero necessarie opere complementari (ad esempio opere murarie o di rifinitura, trasporti di materiali o spostamento di persone), anche tali opere ed i materiali occorrenti saranno a carico del Concessionario.

ART. 4.2 – GARANZIE E ASSICURAZIONI

Ad integrazione di quanto già previsto nel bando di gara, il Concessionario è obbligato a prestare le seguenti garanzie:

1) CAUZIONE DEFINITIVA in conformità a quanto prescritto dall'art. 113 del DLgs 163/06 e s.m.i., prima dell'inizio dei lavori dovrà essere prestata apposita fideiussione bancaria o assicurativa a favore dell'Amministrazione concedente, a garanzia della realizzazione degli impianti **dell'importo pari al**

10% del valore corrispondente all'ammontare delle opere determinate dal computo metrico estimativo offerto in sede di gara.

La cauzione definitiva dovrà obbligatoriamente essere redatta in conformità agli schemi di polizza tipo previsti dall'allegato del Decreto Ministeriale delle attività produttive 12 marzo 2004, n. 123 e dovrà prevedere espressamente:

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale ex art. 1944 codice civile;
- la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta della Stazione appaltante;
- la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 comma 2 del codice civile;
- la rinuncia alla possibilità di opporre al creditore le eccezioni che spettano al debitore principale ai sensi dell'art. 1945 codice civile;

2) ASSICURAZIONI in conformità a quanto prescritto dall'art. 129, comma 1 del DLgs 163/06 e s.m.i., mediante stipula di polizze con primarie imprese di assicurazione autorizzate:

- **polizza a copertura di tutti i rischi di montaggio (polizza EAR)**, da qualsiasi causa determinati, comprese le azioni di terzi, gli errori di progettazione e calcolo, gli eventi naturali e le cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi (RCT) nell'esecuzione dei lavori.

Tale polizza dovrà essere stipulata sulla base delle condizioni di cui allo Schema Tipo 2.3 del D.M. n. 123/2004, con le seguenti integrazioni alla Sezione A – Danni alle opere:

I) La predetta polizza deve essere **stipulata nella forma All Risks (Tutti i rischi di montaggio)** e deve prevedere una somma assicurata pari all'importo corrispondente all'ammontare delle opere determinate dal computo metrico estimativo offerto in sede di gara e deve prevedere la copertura di tutti i danni e/o perdite alle opere, temporanee e permanenti, eseguite od in corso di esecuzione per qualsiasi causa nel cantiere, provocati da qualsiasi causa, inclusi, tra gli altri anche: i danni causati da vizi di materiale, difetti di fusione, errori di progettazione, di calcolo e di fabbricazione, i danni ai materiali e attrezzature di impiego e di uso (per es. macchinario, baraccamenti ed attrezzature di cantiere) rese disponibili al Concessionario, nonché i beni del Comune destinati alle opere causati da furto o rapina, incendio, fulmini e scariche elettriche, tempesta e uragano, inondazioni e allagamenti, esplosione e scoppio, terremoto e movimento tellurico, frana, smottamento e crollo, acque anche luride, e gas provenienti da rotture e perdite di condotte idriche, fognarie, gasdotti e simili, atti di vandalismo, altri comportamenti colposi propri o di terzi e dolo di terzi;

II) La polizza deve comprendere inoltre i danni materiali e diretti alle opere ed impianti preesistenti alla decorrenza del contratto, anche se di proprietà di terzi, sino alla concorrenza della somma di € 500.000,00 e senza applicazione della regola proporzionale (art. 1907 C.C.), causati dalla realizzazione delle opere assicurate.

III) La polizza deve inoltre prevedere la copertura dei costi di demolizione e sgombero dei residui delle cose assicurate, a seguito di un danno indennizzabile, secondo quanto sopra precisato, fino alla concorrenza di € 50.000,00.

La somma assicurata sulle Opere, alla citata Sezione A, dovrà essere pari all'importo dei lavori e della fornitura (importo di progetto comprensivo di oneri della sicurezza) oltre l'importo dell'IVA relativa;

- **la copertura assicurativa di (RCT)** dovrà essere indipendente (cioè non "a secondo rischio") da altre coperture che il Concessionario avesse già in corso ed essere stipulata per un massimale di:

I) Responsabilità Civile verso Terzi: non inferiore a Euro 4.000.000,00 per singolo sinistro, indipendentemente dal numero di persone, cose o animali danneggiate/i;

II) Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro (RCO): non inferiore a Euro 2.000.000,00 per singolo sinistro e a Euro 1.000.000,00 per ciascuna persona.

Tale contratto deve specificatamente includere, tra le altre, anche le seguenti estensioni

- a)** prevedere la copertura dei danni che fornitore debba risarcire quale civilmente responsabile verso terzi e prestatori di lavoro da esso dipendenti e assicurati secondo le norme vigenti e verso i dipendenti stessi non soggetti all'obbligo di assicurazione contro gli infortuni nonché verso i

dipendenti dei subappaltatori, impiantisti e fornitori per gli infortuni da loro sofferti in conseguenza del comportamento colposo commesso dall'impresa o da un suo dipendente del quale essa debba civilmente rispondere, e danni a persone dell'impresa, e loro parenti o affini, o a persone della Stazione appaltante occasionalmente o saltuariamente presenti in cantiere e a consulenti del fornitore o della Stazione appaltante;

- b) prevedere la copertura dei danni biologici
- c) prevedere specificamente l'indicazione che tra le "persone" si intendono compresi i rappresentanti della Stazione appaltante autorizzati all'accesso al cantiere, i componenti dell'ufficio di direzione dei lavori, i coordinatori per la sicurezza, i collaudatori ed ogni altra persona autorizzata dalla Stazione Appaltante;
- d) impiego di veicoli a motore, mezzi meccanici e altre macchine utili per l'esecuzione dei lavori, salvo il caso di veicoli a motore soggetti all'obbligo di assicurazione della responsabilità civile auto che dovranno comunque essere dotati di adeguata apposita assicurazione per la responsabilità civile auto i cui massimali saranno anch'essi soggetti ad approvazione del Comune;
- e) danni da interruzione o sospensione di attività industriali, artigianali, commerciali, agricole o di servizi o da mancato uso, a seguito di sinistro coperto dalla polizza
- f) danni a cose di terzi da incendio di cose dell'Assicurato;
- g) cose in consegna e/o custodia;
- h) beni che si trovano nell'ambito di esecuzione dei lavori, che per volume, peso e destinazione non possono essere facilmente rimossi;

Condizioni valide per la sezione EAR e per la relativa sezione RCT

Le suddette coperture assicurative (EAR e relativa RCT):

- a) dovranno essere stipulate dal Concessionario, e garantire anche il Concedente i subappaltatori nonché le eventuali raggruppate, consorziate, associate, i direttori lavori, progettisti ed altri soggetti partecipanti ai lavori (che assumeranno quindi anch'essi la qualifica di "assicurati"), inclusi loro dipendenti e collaboratori.

La copertura assicurativa dovrà decorrere dalla data di consegna lavori e cessare alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione lavori risultante dal relativo certificato;

A decorrere dalla data di entrata in funzione degli impianti ai fini dell'ottenimento dell'incentivo statale e comunque non oltre il 31/12/2011, il **Concessionario è obbligato a stipulare** (e mantenere in vigore per tutta la durata della concessione e sue eventuali proroghe o rinnovi) con Assicuratore autorizzato ad esercitare l'attività oggetto delle sotto riportate assicurazioni, le seguenti coperture assicurative ai sensi del D.Lgs.163/06 e s.m.i., e secondo gli schemi di cui al Decreto 12 marzo 2004 n. 123:

A) Responsabilità Civile verso Terzi (RCT), per danni arrecati a terzi (tra i quali il Comune) in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione al corretto adempimento di tutte le prescrizioni previste dalla presente Concessione inerenti le attività di gestione e di manutenzione globale e del rispetto di tutti gli obblighi ad esse correlati, comprese tutte le operazioni ed attività necessarie, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata.

Tale copertura (RCT) dovrà avere un massimale "unico" di garanzia non inferiore a Euro 4.000.000,00 per sinistro e prevedere tra le altre condizioni anche la specifica estensione a:

- conduzione dei locali, strutture e beni loro consegnati;
- committenza di lavori e servizi;
- danni a cose in consegna e/o custodia;
- danni a cose di terzi da incendio di cose all'assicurato;
- danni alle cose trovantis nell'ambito di esecuzione di lavori;
- danni subiti da persone non in rapporto di dipendenza con il concessionario, che partecipino all'attività oggetto della concessione a qualsiasi titolo (volontari, collaboratori, ecc.);
- danni cagionati a terzi da persone non in rapporto di dipendenza con il concessionario, che partecipino all'attività oggetto della concessione a qualsiasi titolo (volontari, collaboratori, ecc.),

inclusa la loro responsabilità personale;

- interruzioni o sospensioni di attività industriali, commerciali, agricole, artigianali o di servizio o da mancato uso a seguito di sinistro garantito in polizza;

B) Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro (RCO), per infortuni sofferti da Prestatori di lavoro subordinati o parasubordinati, addetti all'attività svolta ed oggetto della concessione comprese tutte le operazioni ed attività necessarie, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata. Tale copertura dovrà avere un massimale "unico" di garanzia non inferiore a Euro 2.000.000,00 per sinistro e Euro 1.000.000,00 per persona, e prevedere, tra le altre condizioni, anche l'estensione al cosiddetto "Danno Biologico", l'estensione ai danni non rientranti nella disciplina INAIL, le malattie professionali e la "Clausola di Buona Fede INAIL"

C) Tutti i rischi delle opere installate (all risks), contro i danni diretti che possono occorrere agli impianti fotovoltaici installati, dopo l'entrata in funzione degli impianti ai fini dell'ottenimento dell'incentivo statale, e durante le attività di gestione e di manutenzione globale esercitate dal Concessionario.

L'assicurazione dovrà essere strutturata nella formula all risks e dovrà garantire gli impianti fotovoltaici sino alla concorrenza della valore corrispondente all'ammontare delle opere determinate dal computo metrico estimativo offerto in sede di gara, che rappresenta il valore di ricostruzione, o "a nuovo", dei beni assicurati.

La garanzia dovrà espressamente comprendere i danni conseguenti a:

- atti compiuti da terzi in genere, come ad esempio scioperi, tumulti popolari, sommosse, atti dolosi, vandalici, terrorismo, sabotaggio, e compresi furto e rapina
- le cause di forza maggiore (eventi atmosferici, sovraccarico da neve, tellurici, alluvionali, ecc.)
- guasto macchine e/o fenomeno elettrico e/o fenomeno atmosferico, per i danni dovuti, ad esempio, agli errori di fabbricazione e di progetto, ai vizi di materiale, alle sovratensioni elettriche;
- danni indiretti, ovvero danni da interruzione di esercizio, per le perdite pecuniarie derivanti dalla mancata o ridotta produzione di energia elettrica durante il periodo di inattività totale o parziale dell'impianto causato da un danno indennizzabile a termini delle garanzie danni diretti (perdita di incentivi dal GSE o impossibilità di vendere l'energia al gestore di rete), con la specifica che la somma assicurata dovrà corrispondere ad € 15.000,00 (calcolati sulla somma del prezzo di vendita al kWh contrattualizzato con il GR e del valore dell'incentivo al kWh erogato dal GSE, moltiplicata per il numero dei kWh/anno relativi alla produzione annua dell'impianto e/o degli impianti assicurati) per un periodo di indennizzo non inferiore a 90 gg.)
- per la Responsabilità Civile per danni a terzi derivanti dalla proprietà e/o dall'esercizio degli impianti, con un massimale unico non inferiore a € 3.000.000,00.

L'operatività o meno delle coperture assicurative tutte, così come la loro eventuale inesistenza e/o l'eventuale approvazione espressa del Comune sull'assicuratore prescelto dal Concessionario non esonerano il medesimo dalle responsabilità di qualunque genere su di esso incombenti né dal rispondere di quanto non coperto – in tutto o in parte - dalle suddette coperture assicurative, anche in virtù di applicazione di scoperti e/o franchigie in caso di danno.

L'Amministrazione sarà tenuta indenne dei danni eventualmente non coperti in tutto o in parte dalle coperture assicurative stipulate dal Concessionario.

3) GARANZIE: il Concessionario è obbligato a stipulare con i fornitori dei moduli fotovoltaici e degli inverter le GARANZIE e i CONTRATTI DI ASSISTENZA idonei a garantire e assicurare le prestazioni e i servizi indicati nel capitolato prestazionale e a cedere gratuitamente a fine contratto ogni diritto su di essi al Comune di Spilamberto.

ART. 4.3 – PENALI

L'Appaltatore dovrà scrupolosamente osservare nella fornitura/lavori tutte le disposizioni riportate nel presente capitolato e sui allegati.

Per qualsiasi inadempienza contrattuale da parte del concessionario, saranno dovute le seguenti penalità riferite ad ogni singolo impianto:

- a) **penalità per ritardi nell'esecuzione:** € 100,00 (cento/00) giornaliera per ogni giorno di ritardo rispetto alle scadenze fissate nel cronoprogramma per le diverse fasi di esecuzione. Protraendosi il ritardo oltre il 30° giorno senza che il Concessionario abbia provveduto, il Comune di Spilamberto con lettera raccomandata di diffida, fisserà un termine ultimo per l'ultimazione dei lavori, non inferiore a 15 giorni, trascorsi i quali il contratto si intenderà risolto di diritto;
- b) **penalità per ritardi nei pagamenti del canone:** € 150,00 (centocinquanta/00) giornaliera per ogni giorno di ritardo nel caso in cui non venga erogato il canone onnicomprensivo come definito all'art. 1.12.
- c) **penalità su prestazioni di manutenzione:** € 250,00 (centocinquanta/00) per ogni inadempienza relativa alle prescrizioni minime di manutenzione previste dal Capitolato e rispetto al Piano di Manutenzione redatto dal concessionario stesso ed offerto in gara ed in ogni caso rispetto a mancati interventi segnalati dall'Amministrazione in relazione alle attività svolte negli ambienti posti al disotto delle coperture.

ART. 4.4 - RECESSO UNILATERALE DAL CONTRATTO

Il Comune di Spilamberto si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario.

In questo caso verrà rimborsato al Concessionario il valore delle opere realizzate, oltre agli oneri accessori, al netto degli ammortamenti.

Per i primi 10 anni di concessione l'Amministrazione Comunale si impegna ad esercitare tale diritto di recesso nei limiti del 30% della potenza installata, vale a dire garantendo comunque al Concessionario almeno il 70% della capacità produttiva di energia elettrica derivante dagli impianti installati sugli edifici di cui al punto 1.3.

Nel caso di recesso parziale verrà rimborsato al Concessionario il valore parziale delle opere realizzate, oltre agli oneri accessori, al netto degli ammortamenti.

Il recesso è esercitato per iscritto, con preavviso di almeno novanta giorni, mediante invio di apposita comunicazione a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. L'efficacia della risoluzione della concessione è sottoposta alla condizione del pagamento da parte del Comune di Spilamberto di tutte le somme previste a carico dello stesso nel presente articolo.

ART. 4.5 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

A fronte di inadempimenti gravi da parte dell'Appaltatore, il Comune di Spilamberto può procedere alla risoluzione del contratto, previa diffida ad adempiere con termine non inferiore a quindici giorni. La risoluzione del contratto è comunicata dal Comune di Spilamberto al Concessionario mediante lettera raccomandata e comporta tutte le conseguenze di legge e di contratto. Il Comune di Spilamberto si riserva la facoltà inoltre di risolvere il contratto per inosservanza da parte dell'Appaltatore degli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia di contratto collettivo nazionale lavoro e di sicurezza nei confronti dei dipendenti impegnati nell'appalto.

Potrà essere causa di risoluzione del contratto l'assenza o la diminuzione della tariffa incentivante sotto la soglia indicata dal Concessionario in fase di offerta per l'anno 2011; in questo caso sarà facoltà del concessionario decidere se attivare o meno la risoluzione del contratto.

Come previsto dall'art. 4 comma 6 del DM 6 Agosto 2010, il periodo di diritto alle tariffe incentivanti di cui suddetto decreto è considerato al netto di eventuali fermate disposte a seguito di problematiche

connesse alla sicurezza della rete ovvero a seguito di eventi calamitosi riconosciuti come tali dalle competenti autorità; pertanto non potrà essere causa di risoluzione del contratto l'assenza o la diminuzione della tariffa incentivante nei suddetti periodi di fermo, e il periodo stesso di concessione fissato in 20 anni, sarà prolungato in modo coerente con il periodo di interruzione.

In caso di inadempimento dell'Appaltatore, anche ad uno solo degli obblighi assunti con il contratto, che si protragga oltre il termine, non inferiore a 15 giorni, che verrà assegnato dal Comune per porre fine all'inadempimento, lo stesso Comune avrà la facoltà di considerare risolto il contratto e di ritenere definitivamente la cauzione, ove non restituita, e/o di applicare una penale equivalente nonché di procedere nei confronti dell'Appaltatore per il risarcimento del danno.

In ogni caso, il Comune, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto, ai sensi dell'art. 1456 Codice Civile, nonché ai sensi del 1360 Codice Civile, previa dichiarazione da comunicarsi all'Appaltatore con racc. a.r., il contratto nei seguenti casi:

- qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla gara;
- qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dall'appaltatore nella procedura di gara;
- mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente capitolato;
- difformità tra le caratteristiche della fornitura e quelle dichiarate nell'offerta e/o nelle specifiche tecniche;
- mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della relativa richiesta;
- in caso di cessione ad altri, in tutto o in parte, sia direttamente che indirettamente per interposta persona, dei diritti e degli obblighi inerenti al presente capitolato;
- qualora sia stata depositata contro l'Appaltatore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia, di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari dell'appaltatore;
- qualora taluno dei componenti l'organo di amministrazione o l'amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico dell'Appaltatore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la pubblica amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia.

Resta inteso, inoltre, che in deroga all'art. 1495 Codice Civile il termine di decadenza per la denuncia dei vizi è fissato nel più lungo termine di 30 (trenta) giorni.

In tutti i casi di risoluzione il Comune ha diritto di ritenere definitivamente la cauzione definitiva, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti dell'Appaltatore per il risarcimento del danno. Il Comune ha inoltre un diritto di prelazione in merito all'eventuale acquisto degli impianti installati.

ART. 4.6 - SUCCESSIONE - CESSIONE - FUSIONE - TRASFORMAZIONE - SCISSIONE

In caso di morte del prestatore, se ditta individuale, ovvero di estinzione della società, Il Comune oltre a poter risolvere il contratto secondo quanto indicato al precedente articolo, potrà concordare con gli eredi o i successori la continuazione dello stesso. La cessione di azienda e gli atti di fusione, scissione e trasformazione non hanno effetto nei confronti del Comune fino a quando il cessionario ovvero il soggetto giuridico risultante dalla avvenuta trasformazione, fusione o scissione non abbia documentato il possesso dei requisiti richiesti e già sussistenti in capo al cedente. Nei sessanta giorni successivi alla comunicazione dell'avvenuta cessione di azienda, fusione, scissione e trasformazione, Il Comune può opporsi con provvedimento motivato al subentro del nuovo soggetto giuridico, con conseguente risoluzione del contratto stipulato.

ART. 4.7 - FORO COMPETENTE

Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Concessionario e il Comune di Spilamberto sarà competente il Foro di Modena, escludendo espressamente il ricorso a giudizio arbitrale. L'Appaltatore sarà comunque tenuto a proseguire nell'esecuzione del servizio, senza poter in alcun modo sospendere o ritardare la sua esecuzione, restando inteso che, qualora il Concessionario si rendesse inadempiente a tale obbligo, il contratto potrà essere risolto di diritto dal Comune di Spilamberto.

ART. 4.8 - FALLIMENTO DELL'APPALTATORE

In caso di fallimento del Concessionario, il contratto sarà risolto e tale risoluzione avrà efficacia dal giorno anteriore a quello della sentenza dichiarata di fallimento, fatte salve però per il Comune le ragioni di indennizzo sul fallimento, con privilegio a titolo d'impegno sulla cauzione e con diritto di prelazione sull'acquisto degli impianti installati.

In caso di fallimento dell'Appaltatore o di risoluzione del contratto per grave inadempimento del medesimo, il Comune potrà interpellare progressivamente i soggetti risultanti dalla graduatoria di gara, al fine di stipulare un nuovo contratto. Si procede, ai sensi dell'art. 140 del DLgs 163/06 e s.m.i., all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente, escluso l'originario aggiudicatario.

Il valore residuo dell'impianto, al fine di esercitare il diritto di prelazione in caso di fallimento o di risoluzione del contratto, viene indicato in:

il valore complessivo dell'investimento, come espresso in offerta economica, è soggetto ad un calo annuale pari a 1/20, fino al 20 anno di produzione.

ART. 4.9 – DIVIETO DI CESSIONE DELL'APPALTO

E' vietata la cessione totale o parziale del presente contratto; Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità salvo quanto previsto nell'art. 116 del DLgs 163/06 e s.m.i.

ART. 4.10 – TRATTAMENTO DEI DATI, CONSENSO AL TRATTAMENTO

Ai sensi di quanto previsto dal DLgs 196/03 in tema di trattamento di dati personali, le parti dichiarano di essersi preventivamente e reciprocamente informate prima della sottoscrizione del contratto circa le modalità e le finalità dei trattamenti di dati personali che verranno effettuati per l'esecuzione del Contratto medesimo. I trattamenti dei dati saranno improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle misure di sicurezza.

ART. 4.11 – VENDITA, LOCAZIONE O CESSIONE DEGLI IMMOBILI OGGETTO DI CONCESSIONE

L'Amministrazione Comunale si riserva, in caso di vendita, locazione o cessione degli immobili in oggetto, di cedere contestualmente anche il contratto d'uso relativo alle aree oggetto di concessione.

ART. 4.12 – NORME DI RINVIO

Per tutto quanto non previsto nel presente Capitolato si fa riferimento alla normativa vigente in materia e al codice civile.